



COMUNE DI CIGLIANO

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL LAVORO
STRAORDINARIO, DELLA BANCA
DELLE ORE E
DEL LAVORO FLESSIBILE**

Marzo 2021



LAVORO STRAORDINARIO

1. Ai fini dell'applicazione del lavoro straordinario si rimanda agli art. 14¹ del CCNL del 01.04.1999, 38² e 39³ del CCNL. 14.09.2000 e art. 40⁴ del CCNL 22.01.2004.

¹ Art.14 CCNL 01.04.1999:

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziate in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art.31, comma 2 lett. a) del CCNL del 06.07.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art.31, comma 2 lettera a) del CCNL del 06.07.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15;
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali;
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a livello consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuabile per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale;
5. E' consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

² Art.38 CCNL 14.09.2000:

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.14 del CCNL del 01.04.1999;
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
3. Per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti il numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico – il limite massimo individuale di cui all'art.14, comma 4 del CCNL del 01.04.1999 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art.14;
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^a mensilità;
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
-al 15% per il lavoro straordinario diurno;
-al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
-al 50% per il lavoro prestato in orario notturno-festivo;
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore;
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio;
8. La disciplina del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella dell'art.14 del CCNL del 01.04.1999.

³ Art.39 CCNL 14.09.2000:

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art.14 del CCNL dell'01.04.1999;
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'rt.8 e ss. del CCNL del 31.03.1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art.10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art.14, comma 5 del CCNL del 01.04.1999.

⁴ Art.40 CCNL 22.01.2004:

1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte alle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa;
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.



2. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario previsto nel 2017. In sede di consuntivo, eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, verranno utilizzati per incrementare il fondo di cui all'art.67⁵ del CCNL 21.05.2018.

3. Le risorse di cui al comma precedente, possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo e pertanto non possono essere utilizzate per impinguare il fondo di cui all'art.67 del CCNL 21.05.2018.

4. Per quanto non previsto dai contratti nazionali si applica l'art.5⁶ del D. Lgs. 66/2003 e successive modificazioni,

5. Per prestazione di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale fuori dall'orario di lavoro, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed imprevedibili, tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.

Lo straordinario deve essere preventivamente autorizzato dai singoli Responsabili di servizio (allegato 1) ed è rilevabile unicamente dalla timbratura o comunque certificato in relazione alle esigenze straordinarie del servizio. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Responsabili di servizio, che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare particolari situazioni, così come previsto dalla contrattazione collettiva individuale. Sull'autorizzazione deve essere inoltre specificato dal dipendente se tale prestazione debba essere liquidata oppure inserita nella "Banca Ore".

Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata nel limite del monte ore annuo della banca delle ore di cui al successivo articolo.

6. La liquidazione del lavoro straordinario viene effettuata entro il secondo mese successivo della sua prestazione. (esempio straordinario effettuato in gennaio viene liquidato in sul cedolino di marzo).

⁵ Art. 67 CCNL 21.05.2018 COMMA 1: A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004, pari allo 0,20% del monte salari del 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

⁶ Art.5 D. Lgs. 66/2003:

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto;
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario;
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali;
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
 - a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
 - b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
 - c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali;
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.



BANCA DELLE ORE

1. Si istituisce nell'ente la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. A ciascun lavoratore viene intestato un conto individuale con la possibilità di immettere o prelevare ore dal conto a lui intestato a seconda delle necessità. Questo istituto realizza la flessibilità dell'orario consentendo ai dipendenti dell'ente la possibilità di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate. Ai fini della disciplina si fa riferimento all'art.38 bis⁷ CCNL 14.09.2000;

2. La contrattazione collettiva decentrata integrativa definisce il numero massimo di ore che possono confluire nelle prestazioni di lavoro straordinario;

3. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate dal Responsabile di servizio. L'accantonamento avverrà sulla base di una formale richiesta da parte del dipendente (allegato 1) e le ore accantonate resteranno a disposizione per essere utilizzate (allegato 2) entro l'anno successivo a quello di maturazione, pena l'azzeramento dell'eventuale credito orario. Non confluiscono nella Banca delle ore le prestazioni di lavoro straordinario legate alle attività istituzionali (ad es. in occasione di elezioni, statistiche, censimenti).

4. E' previsto un limite minimo per i prelievi di ore utilizzate come banca ore stabilito in 1 (una) ora e non è possibile utilizzare queste ore per ridurre il numero delle giornate lavorative.

5. Il dipendente eserciterà l'eventuale opzione per la confluenza in banca ore delle prestazioni di lavoro straordinario prima dello svolgimento prestazioni stesse, che dovranno in ogni caso essere autorizzate come ordinariamente previsto. Le ore confluite nella banca ore saranno invece recuperate a richiesta del dipendente e saranno retribuite con la sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario viene effettuata entro il secondo mese successivo della sua prestazione. (esempio maggiorazione straordinario effettuato in gennaio viene liquidato in sul cedolino di marzo).

7. L'utilizzo della banca ore, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste dovranno presentate con congruo anticipo, di regola una settimana. Il Responsabile di servizio potrà motivare il loro differimento per effettive esigenze di servizio.

ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE

Per orario di lavoro flessibile si fa riferimento all'art.27⁸ del CCNL 21.05.2018.

⁷ Art.38 bis CCNL 14.09.2000:

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore;
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione;
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari;
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio;
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga;
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

⁸ Art.27 CCNL 21.05.2018:

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata;



1. Il tempo lavorato oltre l'orario ordinario e non precedentemente autorizzato come lavoro straordinario non è retribuito e non confluisce nemmeno nella banca ore. Esso può essere utilizzato come flessibilità oraria da utilizzare entro il mese di maturazione;
2. Per flessibilità si intende il tempo prestatosi successivo alla fine dell'orario di lavoro giornaliero. Non è considerata flessibilità il tempo intercorrente tra la timbratura ad inizio giornata e l'orario effettivo di inizio giornata lavorativa;
3. Le ore di flessibilità oraria effettuate e non godute entro il mese di maturazione, vengono eliminate dal conto flessibilità del dipendente dall'Ufficio Personale il mese successivo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore in via sperimentale dall'anno 2021 e a regime dal 01/01/2022.

-
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro;
 3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente;
 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di competenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n.151/2001, assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n.104/1992, siano inseriti in programmi terapeutici di recupero di cui all'art. 44, si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie, siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.